

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

80.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);		VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793) .....	3
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);		CIFARELLI MICHELE .....	6, 8, 10, 11
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);		CIOCE DANTE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	9, 11, 12
		MACIS FRANCESCO .....	6, 8, 9
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO .....	9
		PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i> .....	4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12
		RIZZO ALDO .....	5, 6, 9, 11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito dalla discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di

concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Proseguiamo la discussione degli articoli del disegno di legge n. 2844, assunto come testo-base, nella nuova formulazione elaborata, in sede referente, dalla Commissione.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo approvato l'emendamento 4. 2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

**ART. 5.**

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (*Corruzione in atti giudiziari*). — Se i fatti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se sono commessi al fine di provocare l'ingiusta condanna di taluno all'ergastolo o alla reclusione, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei a venti anni ».

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Nella seduta di giovedì della settimana scorsa abbiamo disciplinato normativamente il reato di concussione, approvando, come pure ha ricordato il presidente, l'articolo 4. Successivamente, abbiamo approfondito la questione relativa al reato di corruzione, confrontando i testi normativi ad esso riferentisi con la norma del codice, attualmente in vigore. La Commissione ha quindi approvato il nuovo articolo 318 del codice penale, in tema di corruzione.

Pertanto, rispetto alla normativa del disegno di legge, approvata in sede referente, e rispetto anche all'emendamento da me presentato è stata conservata l'impostazione, che — se i colleghi me lo consentono — definirei « capovolta ». In virtù di questa impostazione, l'agente del reato non è più il pubblico ufficiale bensì il cittadino qualsiasi che commetta questi fatti e che si rivolga ad un pubblico ufficiale il quale accetti l'iniziativa delittuosa del cittadino.

Nell'ambito della stessa norma, abbiamo disciplinato normativamente anche il comportamento dell'incaricato di un pubblico servizio, non più equiparandolo a quello di un pubblico ufficiale ma adottando una formulazione che prevede che se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio la pena viene diminuita.

Per giungere ad una completa trattazione della materia la Commissione dovrà ora procedere all'esame della normativa sull'ipotesi di reato dell'istigazione alla corruzione, peraltro già prevista nel testo del disegno di legge presentato dal Governo. Ipotesi, questa, non prevista nell'emendamento presentato dal relatore perché, in esso, la questione risulta accorpata, sia pure implicitamente, con altre. Si tratta, ora, di scorporare questa specifica norma e inquadrarla nell'ambito di una disciplina *ad hoc*.

PRESIDENTE. Onorevole Pontello, ritengo che ai fini di un chiaro svolgimento dei nostri lavori sia più opportuno proce-

dere nell'esame analitico dei singoli articoli del disegno di legge n. 2844, nel nuovo testo elaborato in sede referente.

Pertanto, la Commissione dovrà prima prendere in considerazione l'articolo 5, riguardante il reato di corruzione in atti giudiziari, e successivamente gli articoli 6, 7 e 8 concernenti, rispettivamente, il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, le pene per il corruttore e il reato di istigazione alla corruzione. Articoli, questi, nei cui confronti lei, in qualità di relatore, ha presentato altrettanti emendamenti soppressivi. La prego pertanto di chiarire cosa si debba intendere per corruzione in atti giudiziari e per corruzione in atti dovuti.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Nella prima parte del mio intervento ho dato per implicita la rinuncia agli emendamenti soppressivi che avevo presentato. Se necessario, dichiaro espressamente di ritirare l'emendamento soppressivo da me presentato all'articolo 5 del testo approvato dalla Commissione in sede referente, che concerne la modifica dell'articolo 318 del codice penale (« corruzione in atti giudiziari »).

PRESIDENTE. Poiché di tale articolo non viene più chiesta la soppressione, vorrei sapere se il relatore propone che sia mantenuto il testo già approvato dalla Commissione, ovvero se voglia presentare emendamenti.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Ritengo che possa essere approvato il testo dell'articolo 5 del disegno di legge governativo, identico a quello approvato in sede referente. Poiché la corruzione in atti giudiziari si riferisce in modo particolare agli atti indicati nel primo comma dell'articolo precedente — pur riservandomi di ascoltare le eventuali opinioni divergenti dei colleghi che intervengono dopo di me — propongo di mantenere il testo approvato in sede referente che, per altro, mutua la formulazione usata dal Governo. Resterà poi da disciplinare la corruzione impropria e l'istigazione.

ALDO RIZZO. Nel testo presentato dal relatore era previsto un sistema di aggravanti che prendeva in considerazione quelle già esistenti in base all'articolo 318 del codice penale e quella particolare, poi diventata fattispecie autonoma, prevista per la corruzione in atti giudiziari. Nella formulazione del testo elaborato in sede referente dalla Commissione non si fa riferimento alcuno a tali circostanze aggravanti, che ritroviamo nel testo proposto dal relatore. Mi riferisco, in particolare, alla corruzione per la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale, ovvero al caso in cui l'aggravante consista nel fatto che il reato determini il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nel presentare il suo emendamento, il relatore prevedeva una pena autonoma, da sei a vent'anni, nel caso in cui dal fatto derivasse una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Tali circostanze aggravanti non sono contenute nel testo approvato dalla Commissione; eppure esse sono previste nel testo dell'articolo 318 del codice penale.

Vorrei sapere dal relatore se per queste circostanze aggravanti si intenda formulare un apposito articolo, ovvero se siano da cancellare dal nostro sistema penale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi sembra di aver già risposto affermando che bisogna riferirsi all'articolo 5 del disegno di legge presentato dal Governo, concernente la corruzione in atti giudiziari, almeno per quanto riguarda le aggravanti previste dall'attuale articolo 319 del codice penale, che si riferisce ad atti di corruzione che si esplicano nell'ambito dell'attività giudiziaria, aggravanti che devono essere disciplinate in modo a sé stante.

Dalla discussione svoltasi nel corso della precedente seduta della Commissione, è per altro emerso, e con una certa ragionevolezza, che forse occorre preve-

dere un aumento della pena se dal fatto della corruzione derivi conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni; sarei dell'opinione di eliminare le onorificenze ovvero la stipulazione di contratti nei quali siano interessate l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale. Al riguardo ci troviamo di fronte alla possibilità o di formulare un'ipotesi congiunta, insieme a quella di corruzione in atti giudiziari (l'articolo dovrebbe allora essere qualificato in modo diverso: « circostanze aggravanti »), oppure, anziché riprendere questa formulazione che mutuamo dal codice Rocco, di riferirci a quell'emendamento, ormai superato, da me proposto in maniera più accorpata dei fatti di corruzione, laddove si dice che l'aumento della pena deve riguardare sia i fatti di corruzione nell'attività giudiziaria sia la stipulazione dei contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.

Poiché le osservazioni fatte dal collega Mannuzzu nel corso della precedente seduta mi sembrano convincenti, sono dell'avviso che si debba addivenire ad una formula che, con norme separate o accorpate in un'unica norma, preveda l'esigenza di riferirsi anche alla stipulazione di contratti ed al conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni.

ALDO RIZZO. Quindi adesso dovremmo affrontare questa materia.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sì.

ALDO RIZZO. Anche in riferimento alla richiesta del presidente, ritengo che affrontando il problema della corruzione in atti giudiziari dobbiamo prioritariamente valutare tutta questa complessa materia, dal momento che ci sono altre circostanze aggravanti che devono essere prese in considerazione.

PRESIDENTE. Penso che il relatore potrebbe formulare un emendamento tale da raccogliere il consenso di tutta la Commissione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Potrei formulare un emendamento mutuandolo dall'attuale testo del codice penale e quindi proponendo di sostituire l'articolo 318 con una norma del seguente tenore: « Circostanze aggravanti. La pena è aumentata da tre a otto anni se dal fatto derivi conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale. La pena è aumentata quando il fatto danneggi una parte in un processo civile, penale o amministrativo ».

Qualora dal dibattito emergesse consenso nei confronti di una simile proposta, potrei presentare formalmente l'emendamento.

FRANCESCO MACIS. Desidero fare una considerazione e una proposta. La considerazione è legata alla dichiarazione resa dal relatore quando ha illustrato il senso dell'innovazione contenuta nell'articolo 318. In tale contesto, egli ha correttamente affermato che si « capovolge » l'impianto attuale, per cui agente della corruzione è il cittadino privato che si rivolge al pubblico ufficiale; io mi permetto di aggiungere a questa considerazione, che è esattissima, che intento della correzione apportata è stato quello di sottolineare la posizione paritaria delle parti, cioè il carattere pattizio e bilaterale che è alla base del reato di corruzione.

D'altra parte non si può pensare che qualsiasi iniziativa del pubblico ufficiale implichi necessariamente concussione. Vi può essere, cioè, un atteggiamento del pubblico ufficiale che non si sostanzia nel farsi forte della propria posizione e che non approfitta della posizione di soggezione in cui si trova la controparte; in altre parole, è possibile che si agisca sulla base di un accordo. Mi pare che, indipendentemente dall'opinione da noi espressa per porre una demarcazione netta tra corruzione e concussione, ciò si evinca dal raffronto dei due testi relativi ai reati, appunto, di corruzione e concussione.

Arrivo quindi alla proposta che intendo formulare alla Commissione. L'esperienza che abbiamo maturato in questi anni di attività legislativa ci induce alla massima prudenza per evitare di approvare un testo non sufficientemente valutato e che poi non è più possibile modificare. Ora noi ci troviamo ad uno snodo e dobbiamo fissare con esattezza quali siano i prossimi passi da compiere, come emerge dalla richiesta formulata dal presidente e dalle precisazioni fornite dal relatore, dobbiamo cioè assumere una decisione in merito alla istigazione ed alla corruzione in atto giudiziario. Pertanto propongo al presidente ed ai colleghi una pausa che ci consenta di proseguire il nostro lavoro in sede informale e quindi di addivenire ad uno scambio di idee che non sia sottoposto alla sanzione dell'immediato stenografico. In tal modo potremmo addivenire alla formulazione di emendamenti che tengano conto delle esigenze evidenziate dal relatore nel suo intervento.

ALDO RIZZO. Mi associo a tale richiesta.

MICHELE CIFARELLI. Sono preoccupato dal fatto che nel corso di questa discussione possa risultare poco chiara la mia posizione, alla quale non sono affezionato per una ragione particolare ma per una certa concezione di ordine generale.

Finora abbiamo proceduto ad una specie di ricapitolazione dei risultati conseguiti e vorrei pregare i colleghi di tener conto dell'esistenza di una certa razionalità nelle conseguenze delle impostazioni adottate. Quando accentuiamo (come stiamo facendo adesso in sede di riepilogo) il carattere diverso che è derivato dall'aver introdotto nella formulazione il « chiunque », cioè la bilateralità del rapporto — quindi diamo per acquisita questa diversa impostazione rispetto a quella tradizionale in base alla quale la corruzione era il reato del pubblico ufficiale — mi pare che non stiano in piedi circostanze aggravanti del tipo di quelle for-

multate; infatti in questo caso è nell'oscillazione tra minimo e massimo della pena che sarà valutata l'entità e la pericolosità.

Ben diverso sarebbe stato se protagonista fosse stato il pubblico ufficiale che — consentitemi l'espressione — si vende le cose di « casa sua »: carriere, pensioni, contratti. Qui è diverso, qui il campo è diventato vasto e libero, nel senso che il « chiunque » che rivolge un'offerta e se la vede accolta è il protagonista della corruzione, e il pubblico ufficiale è chiamato a risponderne.

Ho voluto esplicitare questo ragionamento non per testardaggine, ma per completare la mia concezione e spiegare il mio voto contrario sull'articolo approvato.

Mi pare, inoltre, che questo mio ragionamento non regga quando si tratta della corruzione in relazione ad atti giudiziari, volta a far prevalere una parte nei confronti di un'altra. In tal caso, non si tratta solo del pubblico ufficiale *ex se*, e quindi di garantire la lealtà della pubblica amministrazione, ma di tutelare il retto funzionamento della giustizia in senso lato. Sarei per la conservazione dell'articolo che prevede la corruzione in atti dei processi penali, civili e amministrativi.

Vorrei aggiungere che aderisco alla proposta del collega Macis di sospendere la discussione in sede legislativa per riprenderla dopo un dibattito informale sull'argomento.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sono favorevole ad una sospensione dei lavori per dar modo alle parti politiche di trovare informalmente le opportune intese.

PRESIDENTE. La seduta sarà ripresa dopo lo svolgimento di una discussione informale.

**La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa alle 18,10.**

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

Dopo l'articolo 318 del codice penale, è inserito il seguente:

«ART. 318-bis. — *Circostanze aggravanti.* — La pena è aumentata da tre a otto anni se il fatto di cui all'articolo precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui il pubblico ufficiale fa parte; ovvero il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non inferiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni ».

5. 2.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, ricordo innanzitutto ai colleghi che avevo presentato un emendamento all'articolo 4 che aveva accorpato le ipotesi di corruzione per atti d'ufficio e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Avendo la Commissione proceduto ad approvare, nel corso della seduta precedente, l'articolo riguardante soltanto la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, mi è parso opportuno disciplinare la materia residua formulando altre fattispecie di reato e prevedendo circostanze aggravanti relative al reato di corruzione propria.

L'emendamento che ho presentato e che sottopongo all'attenzione dei colleghi riguarda pertanto le circostanze aggravanti al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Mi sono riservato poi di predisporre un emendamento che riguardi la fattispecie del reato di corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio.

L'emendamento sostitutivo concernente le circostanze aggravanti prevede un aumento di pena — rispetto a quella base da tre a sei anni — da tre a otto anni, se il fatto considerato nell'articolo precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui il pubblico ufficiale fa parte. Abbiamo ritenuto di mutuare questa formula dalla previsione attualmente vigente, escludendo tuttavia dalla punibilità e quindi dall'aumento della pena l'ipotesi del conferimento di onorificenze, che francamente mi pare priva di significato rispetto ai tempi attuali.

Sempre mutuando dalla previsione del codice Rocco, abbiamo previsto la stessa pena aumentata da tre a otto anni, quando il fatto sia commesso in un procedimento civile, penale o amministrativo al fine di favorire o danneggiare una parte del procedimento medesimo.

Al capoverso dell'articolo 318-bis — oggetto dell'emendamento da me presentato — abbiamo previsto che, quando il comportamento delittuoso faccia scaturire una condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, la pena venga aumentata da quattro a dodici anni.

L'ultima previsione, infine, riguarda il caso in cui l'azione criminosa comporti un'ingiusta condanna all'ergastolo; in tale circostanza, si prevede la pena della reclusione da sei a venti anni.

In seguito alla formalizzazione dell'emendamento 5. 2, dichiaro di ritirare il mio precedente emendamento 5. 1, interamente soppressivo dell'articolo 5.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cifarelli ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 5. 2 sopprimere, al primo capoverso, la seguente parola: aumentata.*

0. 5. 2. 1.

**MICHELE CIFARELLI.** Dopo aver espresso la mia soddisfazione in ordine alla redazione del testo, alla quale abbiamo tutti lavorato, vorrei esprimere due osservazioni.

Mi permetto anzitutto di suggerire al relatore, attraverso la presentazione di un subemendamento, una modifica lessicale dell'espressione: « la pena è aumentata da tre a otto anni », dal momento che si potrebbe molto più semplicemente dire: « la pena è da tre a otto anni ».

In secondo luogo, non condivido la dizione « ingiusta condanna ». Poiché è intento del legislatore colpire l'intervento criminoso per favorire o danneggiare, il fatto che la condanna sia o meno ingiusta non incide sulla responsabilità di chi ha assunto quel comportamento. Si dovrebbe dunque dire « se dal fatto deriva la condanna ».

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore.** In realtà, si riceve un danno solo se la condanna è ingiusta; come si può immaginare, infatti, che l'azione delittuosa abbia danneggiato qualcuno, se questi merita comunque di essere condannato?

Per quanto riguarda la prima osservazione dell'onorevole Cifarelli, mi dichiaro pienamente d'accordo.

**FRANCESCO MACIS.** Durante i lavori informali, abbiamo ricordato come le ipotesi tipiche siano quelle della corruzione nei confronti del cancelliere e del perito, Si può verificare il caso in cui quest'ultimo presenti una perizia alterata, della quale tuttavia il giudice non tenga conto o per ragioni di carattere processuale o perché si avveda della corruzione. Al contrario, deve essere ravvisabile un nesso di causalità tra la corruzione e l'ingiusta condanna.

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore.** La tipizzazione dell'aggravante è data dall'ingiusta condanna.



PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 5. 2, al primo capoverso, dopo le parole: La pena è, aggiungere le seguenti: della reclusione.*

0 5. 2. 2.

In effetti, la pena dell'arresto non può essere superiore a ventiquattro mesi, quindi si può ben capire che l'onorevole Rizzo intenda sottolineare la distinzione.

ALDO RIZZO. La pena potrebbe essere né di detenzione né di arresto.

FRANCESCO MACIS. Io credo che questa specificazione « della reclusione » possa anche essere omessa.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno introdurla. Soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui si parla di pene sostitutive e di pene alternative, è bene specificare. Con tante pene alternative e sostitutive, è meglio specificare di quale pena si stia trattando.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Rizzo.

PRESIDENTE. Desidero, a mia volta, proporre un subemendamento all'emendamento del relatore, per introdurre una modifica soltanto formale al primo capoverso. Si tratta soltanto di un miglioramento lessicale del testo.

Do pertanto lettura di tale subemendamento:

*All'emendamento 5. 2, al primo capoverso, sostituire le parole: di cui il pubblico ufficiale fa parte con le seguenti: alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

0. 5. 2. 3.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la modifica proposta dal presidente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Atteso che con l'emendamento 5. 2 abbiamo praticamente riscritto l'articolo 318 del codice penale e previsto tutta la fattispecie

della corruzione, aggravando la pena da tre a otto anni, non credo sia opportuno inserire tra le circostanze aggravanti anche la fattispecie del conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni. È quindi mia intenzione presentare un subemendamento all'emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 5. 2, al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni.*

0. 5. 2. 4.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento dell'onorevole Nicotra. Ribadisco, invece, il mio parere favorevole su tutti gli altri subemendamenti presentati.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sia per quanto riguarda l'emendamento 5. 2 del relatore, sia per i subemendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Rizzo 0. 5. 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cifarelli 0. 5. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Riz 0. 5. 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Nicotra 0. 5. 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pontello 5. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 5, con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319 — *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.* — Le disposizioni del primo comma dell'articolo 317 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui al secondo comma del medesimo articolo si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo ».

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore.* Dichiaro di ritirare tale emendamento e di sostituirlo con una nuova formulazione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

ART. 6.

« ART. 319 — *Corruzione per un atto d'ufficio.* — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta, perché questi compia un atto del suo ufficio è punito con la reclusione sino a 5 anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o l'altra utilità sono destinati ad un terzo.

Se il fatto è commesso da un incaricato di pubblico servizio, la pena è diminuita ».

6. 2.

Come sapete, nella sistematica del nostro codice la corruzione per atti di ufficio è inserita all'articolo 318. Devo dire che nella nuova sistematica sarebbe forse meglio seguire l'indicazione che è stata data dalla Commissione in sede referente, cioè quella di prevedere il reato di corruzione all'articolo 318 e poi, separatamente, quello di corruzione per atti di ufficio all'articolo 319. Devo tuttavia avvertire i colleghi che, essendovi, nel codice penale, alcuni richiami agli articoli 318 e 319, saranno conseguentemente diversi gli articoli che dovremo modificare per rendere esatto il richiamo.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore.* È vero, come dice il presidente, che l'istituzione di un articolo apposito darà luogo ad un problema di coordinamento, ma la nuova impostazione che abbiamo dato alla materia — in considerazione dell'esigenza, riconosciuta da tutta la Commissione, di meglio precisare la parità di posizioni tra i soggetti del rapporto di corruzione — ci induce a ravvisare l'opportunità di attribuire una collocazione antecedente al reato più grave, che è quello della corruzione propria, ed una successiva a quello meno grave, il reato di corruzione impropria.

Pertanto, mi permetto di insistere o comunque, per usare un'espressione più cortese, di suggerire a lei, signor presidente, ed a tutti i colleghi della Commissione di seguire tale orientamento. Comprendo benissimo che ciò comporterà, più che delle difficoltà, delle esigenze di raccordo con altre norme del codice penale; tuttavia rilevo come tali raccordi siano usuali ogni qualvolta una consistente modificazione normativa ne ponga la necessità.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che con l'emendamento proposto dal relatore si viene a capovolgere la sistematica dell'attuale codice penale che all'articolo 318 prevede la corruzione per un atto d'ufficio e all'articolo 319 la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Con quanto approvato nell'ultima seduta con

la formulazione del nuovo articolo 318 e con l'emendamento testé presentato dal relatore, la predetta sistematica è completamente rovesciata: ciò non potrà mancare di suscitare complicazioni in sede di interpretazione e soprattutto di riferimenti all'interno del codice penale. Ciò premesso, ritengo che da un punto di vista più strettamente logico la nuova sistematica sia indubbiamente opportuna, mirandosi all'articolo 318 a porre l'accento sulla nuova fattispecie di corruzione incentrata sul carattere pattizio dell'accordo tra pubblico ufficiale e soggetto privato e successivamente, con la nuova formulazione dell'articolo 319 testé presentata dal relatore, disciplinandosi la particolare ipotesi della corruzione per un atto d'ufficio. Mi riservo comunque di rivedere la questione in sede di coordinamento formale del testo.

MICHELE CIFARELLI. Condivido lo sforzo che è stato compiuto per costruire l'ipotesi di corruzione per atto d'ufficio nel testo predisposto dal relatore. Vorrei però ribadire la mia posizione sulla corruzione in generale, già esposta nel corso di precedenti sedute. Non sono d'accordo sul fatto che, in funzione dell'impostazione bilaterale del reato, sia passata in secondo piano la configurazione della corruzione del pubblico ufficiale attraverso il mancato rispetto dei propri doveri. Questo mi pare un aspetto molto importante perché costituisce un segnale che (anche se nessuno di noi pensa che sia di attenuazione) può prestarsi ad un'interpretazione secondo la quale rimane del pubblico ufficiale la concussione, del *quivis de populo* la corruzione. Si tratta di sfumature etico-politiche che non incidono nella sostanza normativa, dato che si afferma che la stessa pena si applica al pubblico ufficiale. Per questa ragione sono favorevole all'emendamento del relatore 6. 2.

ALDO RIZZO. Al di là della formulazione tecnica del nuovo articolo, sulla quale forse qualche perplessità potrebbe

essere sollevata, occorre dire che essa rappresenta un po' un « binario obbligato », essendo in diretta colleganza con l'articolo 318 nella sua nuova formulazione. Al di là, dunque, di questi problemi meramente formali, mi pare che l'articolo che ci viene proposto meriti il più ampio consenso. Credo che la scelta compiuta di puntare, con riferimento alla corruzione, più sul comportamento del privato che su quello del pubblico ufficiale sia assai opportuna. Dico ciò non perché con tale nuova impostazione venga meno il rapporto di bilateralità, che deve esistere, ma nel senso che occorre mettere il privato ed il pubblico ufficiale sullo stesso piano, come compartecipi dello stesso accordo. Credo che questa diversa collocazione abbia una sua rilevanza, permettendo di meglio enucleare quelli che sono gli spazi riservati alla corruzione e quelli che sono invece gli spazi riservati alla concussione. Da questo punto di vista, ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione sia assai pregevole.

Per quanto concerne la collocazione nell'ambito del codice penale dell'emendamento proposto dal relatore, anch'io, signor presidente, nutro qualche perplessità sui problemi che potrebbero nascere nel concreto. Mi pare opportuna e corretta, però, la scelta compiuta, perché la forma tipica di corruzione deve essere considerata quella per atti contrari ai doveri d'ufficio. Ma esiste anche una scala che inizia con il delitto di concussione, che costituisce il reato più grave, e sarebbe un po' strano procedere *per saltum*, nel senso che si dà prima rilievo all'ipotesi meno rilevante e successivamente a quella più rilevante.

In conclusione devo dire che l'emendamento proposto dal relatore merita di essere accolto.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Condivido quanto testé affermato dal collega Rizzo e mi compiaccio che anche il collega Cifarelli sia d'accordo sull'impostazione cui si è pervenuti, pur apprezzando le riserve da lui formulate.

L'esigenza che abbiamo ravvisato meglio corrisponde all'intento che ci ha mosso nella formulazione delle nuove disposizioni in questione è quella di tutelare la bilateralità del rapporto di corruzione e, nello stesso tempo, di delineare meglio i confini tra l'ipotesi di concussione e quella di corruzione.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 6, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, per completezza di esame della materia desidero ricordare che esistono ipotesi residue di reato relative alla

fattispecie della corruzione. Mi riferisco, in particolare, alle ipotesi di atti di corruzione intervenuti successivamente ad un atto del pubblico ufficiale, sia che si tratti — ipotesi, per il vero, assai rara — di atti contrari ai doveri d'ufficio, sia che si tratti di atti non conformi ai doveri d'ufficio.

Mi riservo, quindi, di predisporre per la seduta di domani nuovi emendamenti sulle fattispecie che ho testé richiamato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, mercoledì 21 gennaio.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO